

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 11 agosto 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La cifra II del decreto del Consiglio federale del 8 giugno 2005 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie è abrogata. L'articolo 2 capoverso 3 del pertinente decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 concernente il CCL per le costruzioni ferroviarie è modificato come segue (modificazione del campo d'applicazione):

Art. 2

³ Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, **stampate in grassetto**, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro che eseguono prevalentemente lavori di costruzione ferroviaria e di manutenzione delle rotaie, così come per i loro lavoratori e lavoratrici.

Sono escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

II

E conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, **stampate in grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie:

Convenzione addizionale 2004 del 7 dicembre 2004 al CCL per le costruzioni ferroviarie

I. Adeguamento dei salari

1. **Tutti i lavoratori che soddisfano le condizioni riportate qui di seguito (cfr. 3) hanno diritto, dall'entrata in vigore, a un aumento generale del salario effettivo di 80 franchi al mese o 50 centesimi all'ora. Per i lavoratori a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**

2. **Gli aumenti salariali concessi nel 2005 possono essere imputati integralmente all'aumento generale del salario.**
3. **Hanno diritto all'aumento salariale tutti i lavoratori assoggettati al CNM costruzioni ferroviarie, il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi; lo stesso vale per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel 2004 hanno lavorato almeno sei mesi in un'impresa assoggettata al CNM costruzioni ferroviarie e che nel 2005 sono impiegati presso la stessa azienda. Il diritto all'aumento salariale ai sensi della cifra 1 presuppone la piena capacità lavorativa. Per i lavoratori con capacità lavorativa ridotta si applica la cifra 4.**
4. **Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 CCL costruzioni ferroviarie va stipulato un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, il cui importo può essere inferiore a quelli summenzionati. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b CCL costruzioni ferroviarie.**

II. Adeguamento dei salari base

5. **I salari base in virtù dell'articolo 17 capoverso 1 CCL costruzioni ferroviarie sono aumentati di 80 franchi (mensili) o 50 centesimi (orari). I nuovi salari sono:**

Classi salariali

V	Q	A	B	C
5545/31.05	5055/28.20	4865/27.15	4520/25.15	4055/22.65

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2004.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

11 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz